



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Salvatore Chiazzese Consigliere

dott. Guido Petrigni Consigliere

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 21/A/2024

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **6726** del registro di Segreteria, depositato in data 21 dicembre 2021, promosso da:

- **Ufficio di Procura generale** presso la Sezione giurisdizionale di Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;

contro:

- **Federico Arturo PORTOGHESE**, nato a Catania il 28 giugno 1953, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Floreno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania in via Gabriello Carnazza, n. 51 (pec.: carmelo.floreno@pec.ordineavvocaticatania.it);

- **Margherita ZAPPALA'**, nata a Catania in data 8 maggio 1962, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fianchino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, via Musumeci n. 171,

(pec:giuseppe fianchino@pec.ordineavvocaticatania.it);

- **Agata BUTTA'**, nata a Catania in data 27 aprile 1971, rappresentata

e difesa dall'avv. Carmelo Floreno ed elettivamente domiciliata presso

il suo studio sito in Catania in via Gabriello Carnazza, n. 51, (pec:

carmelo.floreno@pec.ordineavvocaticatania.it);

- **Lucio MAGGIO**, nato a Catania il 17 maggio 1966, rappresentato e

difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giovanni

Immordino (pec: giovanniimmordino@pec.it) e dall'avv. prof. Attilio

Luigi Maria Toscano (pec:

attilioluigimaria.toscano@pec.ordiniavvocaticatania.it) ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Palermo via

Libertà n.171;

- **Giuseppe VERZÌ**, nato a Catania il 2 febbraio 1948, rappresentato e

difeso, dall'avvocato Giovanni Barbera con studio in Catania, via Pola,

11, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del suddetto

legale all'indirizzo pec:

giovanni.barbera@pec.ordineavvocaticatania.it;

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità

amministrativa iscritto al n. **6726** del registro di segreteria, giusto atto

di appello depositato in data 15 febbraio 2022, promosso da:

- **Federico Arturo PORTOGHESE**, nato a Catania il 28 giugno 1953,

rappresentato e difeso come sopra;

contro

- **l'Ufficio di Procura generale** presso la Sezione giurisdizionale di

Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;

	nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità	
	amministrativa iscritto al n. 6726 del registro di segreteria, giusto atto	
	di appello depositato in data 15 febbraio 2022, promosso da:	
	- Agata BUTTA' , nata a Catania in data 27 aprile 1971, rappresentata	
	e difesa come sopra;	
	contro	
	- l'Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di	
	Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;	
	nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità	
	amministrativa iscritto al n. 6726 del registro di segreteria, giusto atto	
	di appello depositato in data 21 marzo 2022, promosso da:	
	- Margherita ZAPPALA' , nata a Catania in data 8 maggio 1962,	
	rappresentata e difesa come sopra;	
	contro	
	- l'Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di	
	Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;	
	nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità	
	amministrativa iscritto al n. 6726 del registro di segreteria, giusto atto	
	di appello depositato in data 4 luglio 2022, promosso da:	
	- Giuseppe VERZÌ , nato a Catania il 2 febbraio 1948, rappresentato e	
	difeso come sopra;	
	contro	
	- l'Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di	
	Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;	
	per la riforma della sentenza n. 950/2021 emessa dalla Sezione	

giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, decisa nella camera di consiglio del 14 luglio 2021, pubblicata il 24 settembre 2021, non notificata.

Esaminati gli atti e documenti di causa

Uditi, all'udienza del 5 dicembre 2023, il V.P.G. Maria Concetta Carlotti per l'Ufficio di Procura generale, appellante principale, l'avv. Carmelo Floreno per gli appellanti incidentali Portoghese e Buttà nonché per l'appellante incidentale Zappalà, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Stefano Fianchino, l'avv. Giovanni Barbera per l'appellante incidentale Verzì e l'avv. Giovanni Immordino per l'appellato Maggio.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 18 dicembre 2020, la Procura regionale conveniva in giudizio i Sigg. Verzì Giuseppe, Maggio Lucio, Portoghese Federico Arturo, Zappalà Margherita e Buttà Agata, tutti dipendenti dell'Università degli Studi di Catania, per sentirli condannare, ciascuno per il ruolo rispettivamente svolto nella vicenda, al pagamento in favore del predetto Ateneo della somma di € 856.178,65, a titolo di danno patrimoniale.

La Procura attrice esponeva di avere ricevuto, in data 22 maggio 2015, un esposto-denuncia, a firma del direttore generale pro-tempore, dott. Lucio Maggio, con il quale venivano segnalate diverse irregolarità nella conduzione di un progetto cofinanziato dal Ministero dell'Istruzione per la realizzazione di una residenza universitaria presso l'Ateneo catanese. Dall'istruttoria condotta, l'inquirente aveva appreso che, nel

corso dei lavori per la realizzazione del Polo Medico Biologico dell'Università di Catania, da parte della RTI SIGENCO s.p.a. (d'ora innanzi SIGENCO, capogruppo mandataria), PROGIN s.p.a. (mandante), era stato causato un pregiudizio erariale di € 856.178,65, corrispondente al 21° Stato di Avanzamento Lavori (SAL), dovuto al doppio pagamento effettuato dall'Università per tale SAL.

Nell'ambito di detti lavori, infatti, anziché eseguire l'accredito sul conto corrente del Banco Popolare Siciliano, istituto bancario cessionario del credito derivante dall'appalto, il quale aveva regolarmente notificato l'atto di cessione in data 5 giugno 2008, il pagamento era stato effettuato su un diverso conto corrente intestato alla SIGENCO in quanto intrattenuto presso la Banca Popolare dell'Etna.

Al fine di conseguire il dovuto, il Banco Popolare Siciliano ha, pertanto, ottenuto dal Tribunale di Catania l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2187/2014 del 10 aprile 2014 nei confronti dell'Università per l'importo complessivo di € 856.178,65; in forza della provvisoria esecutività del decreto, l'amministrazione ha dovuto quindi procedere ad un ulteriore esborso, con un danno definitivamente consolidatosi in relazione alla conclusione, con esito sfavorevole all'Ateneo, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall'Università.

Dal punto di vista cronologico, gli antecedenti del fatto dannoso venivano così riepilogati:

a) il Banco Popolare Siciliano, con nota del 23 aprile 2009, aveva comunicato gli estremi del conto corrente sul quale effettuare i pagamenti in forza dell'atto di cessione già precedentemente notificato;

b) il 18 luglio 2012, la SIGENCO aveva informato l'Ateneo catanese che, a seguito di un riassetto societario, la Banca Popolare di Lodi, dal 25 giugno 2012 in Sicilia, aveva cambiato denominazione in "Banco Popolare Siciliano" e, ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto, indicava i nuovi estremi del conto corrente dedicato ove versare i corrispettivi degli stati di avanzamento. Per il 20° SAL, l'Università, in data 29 ottobre 2012, procedeva a liquidare i corrispettivi maturati nel conto indicato.

c) Il 7 dicembre 2012, il RUP emetteva il certificato di pagamento in favore della SIGENCO per il 21° SAL per un importo di € 778.344,23, IVA esclusa e, nella medesima data, la SIGENCO emetteva la fattura n. 133/2012 indicando, tuttavia, un nuovo *iban* della Banca Popolare dell'Etna — filiale di Catania su cui effettuare il pagamento complessivo di €856.178,55; contestualmente comunicava, direttamente all'ufficio "Lavori e Spese" dell'Area dei Lavori e del Patrimonio Immobiliare dell'Ateneo (ALPI), le coordinate del nuovo conto.

d) Con atto di liquidazione prot. n. 118085, anch'esso del 7 dicembre 2012, il dirigente dell'ALPI, avv. Giuseppe Verzì, allegando la fattura dallo stesso vidimata, chiedeva al dirigente dell'Area Finanziaria, dott. Federico Arturo Portoghese, di provvedere ad emettere un mandato di pagamento dell'importo di € 856.178,65 indicando, però, l'*iban* del conto acceso presso la Banca Popolare dell'Etna che era stato segnalato in fattura dalla SIGENCO.

e) Con mandato di pagamento n. 84512 dell'11 dicembre 2012, a firma del Dirigente dell'Area Finanziaria Federico Arturo Portoghese, e, per

lui, della dott.ssa Agata Buttà delegata alla firma, nonché del Direttore

Generale dott. Lucio Maggio e, per lui, della dott.ssa Margherita

Zappalà, delegata alla firma, si autorizzava il cassiere dell'Università al

pagamento, reiterando la trascrizione dell'*iban* errato e indicando,

quale beneficiario dell'accredito la SIGENCO.

f) Nel febbraio del 2013, a seguito della richiesta di chiarimenti da parte

del Banco Popolare, constatata l'erroneità dell'accredito eseguito,

l'Ateneo catanese anziché chiedere alla SIGENCO la restituzione delle

somme indebitamente erogate, con nota prot. 17996 del 20 febbraio

2013 a firma del dott. Verzì, rappresentava a quest'ultima che, in caso

di rivendicazioni da parte della Banca Popolare di Lodi per il mancato

pagamento di € 856.178,65, la somma sarebbe stata trattenuta sui

successivi SAL, a tacitazione di qualsiasi pretesa della Banca

cessionaria. La SIGENCO, con nota n 88/13 del 21 febbraio 2013,

aderiva alla proposta dell'Ateneo.

g) Senonché, il 20 maggio 2013 la SIGENCO veniva ammessa alla

procedura di concordato preventivo e, in data 18 giugno 2013, il

Tribunale di Catania autorizzava la cessione del ramo d'azienda

"lavori" (comprendenti anche quelli relativi all'Università di Catania)

all'impresa Ricciardello Costruzioni s.r.l. di Messina, venendo così di

fatto a cessare il rapporto di appalto tra la prima società e l'Ateneo;

h) il Banco Popolare Siciliano, in data 29 maggio 2013 sollecitava il

pagamento del dovuto e, successivamente, in assenza di

adempimento, otteneva l'emissione da parte del Tribunale di Catania

del decreto ingiuntivo n. 2187/14 per il credito vantato nei confronti

dell'Università degli Studi.

i) Il citato decreto ingiuntivo veniva formalmente opposto dall'Avvocatura dell'Ateneo e, con ordinanza dell'8 maggio 2015, era concessa in favore dell'istituto bancario creditore la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo che veniva, pertanto, pagato.

j) Infine, con sentenza n. 56/2019 dell'8 gennaio 2019, il Tribunale di Catania - IV Sez. Civile rigettava l'opposizione proposta dall'Università di Catania avverso il decreto ingiuntivo n. 2187/2014.

Nella vicenda illustrata, secondo la ricostruzione dell'accusa erariale, avevano avuto un ruolo determinante i convenuti che, all'epoca dei fatti contestati, svolgevano, rispettivamente, le seguenti funzioni: Maggio Lucio, direttore generale, Portoghese Federico, dirigente dell'Area Finanziaria, Giuseppe Verzì, direttore ALPI, Agata Buttà delegata alla firma in luogo del Portoghese e Margherita Zappalà, delegata alla firma in luogo del direttore generale; a costoro veniva imputata una condotta connotata da colpa grave per avere concorso ad eseguire un pagamento non corretto in favore di un beneficiario diverso, non avendo provveduto a verificare i documenti giustificativi della spesa, pure allegati agli atti.

Il requirente suddivideva il danno, tenuto conto delle diverse condotte causative del pregiudizio economico contestato, in via parziaria, nella misura del 40% a carico del dott. Verzì, pari ad € 342.471,46, imputandogli di avere vidimato la fattura ed emesso l'atto di liquidazione, e del 15% ciascuno agli altri convenuti, per €128.426.79.

A fronte delle plurime eccezioni sollevate dai convenuti, la Sezione di

primo grado:

- ha dichiarato inammissibile l'atto di citazione nei confronti dei convenuti Portoghese Federico Arturo, Buttà Agata e Zappalà Margherita, data l'intempestività del deposito dell'atto di citazione da parte della Procura attrice, la quale aveva formulato istanza di proroga per il deposito dell'atto introduttivo del giudizio quando il termine di cui all'art. 67 comma 5 era ormai spirato;

- ha condannato il convenuto Verzì Giuseppe al pagamento di € 342.471,46, oltre accessori di legge, per avere errato nel predisporre l'atto di liquidazione e per non avere mai richiesto indietro alla SIGENCO le somme non dovute;

- ha assolto il convenuto Lucio Maggio sull'assunto che la comunicazione e l'acclusa fattura del 7 dicembre 2012, indirizzate personalmente ai sigg. Portoghese e Verzì, erano state protocollate il 12 dicembre 2012 (con protocollazione apposta manualmente), ovvero in data successiva al mandato di pagamento dell'11 dicembre 2012, e che non vi era prova che il direttore generale fosse altrimenti a conoscenza di detti documenti. Inoltre, quanto al secondo esborso, non era stata fornita dall'attore pubblico la prova di alcuna condotta omissiva imputabile al Maggio sulla possibilità di acquisire nuovamente le somme erroneamente liquidate.

2.1. Con atto di appello regolarmente proposto, l'Ufficio di Procura generale presso la Sezione di appello per la Regione siciliana ha impugnato la suddetta sentenza nei confronti dei signori Maggio, Portoghese, Zappalà e Buttà articolando i seguenti motivi di gravame:

1) *“Errata interpretazione dell’art. 68, c.3, e disconoscimento del giudicato”*

Ad avviso dell'appellante, il Collegio di prime cure avrebbe errato nell'interpretare la norma in oggetto atteso che, con l'ordinanza n. 1/2020 con cui è stata negata la proroga del termine per la prosecuzione delle indagini, il giudice designato ha imposto alla Procura regionale di depositare l'atto di citazione entro il termine di 45 giorni. Gli odierni appellati non hanno proposto reclamo per avversare la citata ordinanza e, pertanto, gli effetti autorizzativi del provvedimento si sono ormai consolidati, con formazione del giudicato; sotto questo profilo, non era più possibile mettere in discussione la tempestività del deposito dell'atto di citazione e la Sezione di primo grado avrebbe dovuto respingere la relativa eccezione sollevata dai convenuti Portoghese, Buttà e Zappalà.

2) *“Erronea valutazione dei fatti di causa con conseguente disconoscimento degli elementi costitutivi dell’illecito contabile contestato al direttore generale, dott. Lucio Maggio”*

Parte appellante ha fatto rilevare che il dott. Maggio aveva conferito alla dottoressa Zappalà la “delega di firma” e non “di funzioni” sicché gli atti firmati dalla delegata (ovvero i mandati di pagamento contestati) sono imputabili al delegante che, nel caso di specie, aveva omesso qualsivoglia controllo sull'operato della delegata nonostante il più che significativo importo dell'esborso. La condotta gravemente omissiva del Maggio avrebbe peraltro riguardato anche la fase successiva, non avendo egli mai intrapreso alcuna iniziativa volta al recupero del

pagamento indebito. Oltre a ciò, il direttore generale aveva organizzato il servizio ALPI in maniera incongruente ed aveva trascurato di istituire un efficace sistema di controllo interno, idoneo a scongiurare gli errori forieri di pregiudizio erariale come quelli oggetto di contestazione.

Sussistono quindi, a detta dell'appellante pubblico, sia il nesso causale sia il requisito soggettivo anche il capo al Maggio di cui chiede la condanna per la somma di € 128.426.79.

In conclusione, l'appellante principale ha chiesto la riforma della sentenza impugnata quanto alla posizione del Maggio e il rinvio al giudice di primo grado, ex art. 199 c.g.c., per la prosecuzione del giudizio nel merito, quanto alle posizioni degli appellati Portoghese, Buttà e Zappalà.

2.2. L'appellato Lucio Maggio si è costituito in giudizio a mani degli avvocati Giovanni Immordino e Attilio Luigi Maria Toscano, i quali hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

“In via preliminare e assorbente, dichiarare inammissibile l'appello per genericità o, in subordine, rigettare le domande avverse per manifesta infondatezza in fatto ed in diritto, e in particolare per mancanza di responsabilità e/o di danno erariale e/o di colpa grave, confermando, in ogni caso, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda attorea nei confronti del dott. Lucio Maggio, odierno appellato, per assenza di sua responsabilità erariale.

In ogni caso, ritenere e dichiarare prescritta l'azione erariale”.

I difensori hanno riproposto le argomentazioni già svolte in primo grado onde dimostrare che l'appellato non aveva avuto alcun ruolo nella

vicenda causativa di danno erariale; in particolare, gli addebiti concernenti le asserite disfunzioni organizzative erano stati solo genericamente formulati senza che parte attrice avesse fornito alcuna prova al riguardo. Risulta, ancora, agli atti che il dott. Maggio non aveva firmato alcun atto di delega in favore della Zappalà, la quale non aveva quindi il potere di firmare il mandato di pagamento dal quale è scaturito il danno.

Sotto altro versante, si è sostenuto che il preteso danno erariale è incerto, inattuale ed astratto, in assenza di prova in giudizio degli esiti della procedura concorsuale e del passaggio in giudicato della sentenza n. 56/2019 dell'8 gennaio 2019 del Tribunale di Catania - IV Sez. Civile resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Per finire, l'appellato ha riproposto l'eccezione di prescrizione posto che la costituzione in mora da parte dell'Università, e lo stesso invito a dedurre, sono stati notificati al Maggio abbondantemente dopo i cinque anni dall'ultimo giorno di servizio (22.1.2015) come direttore generale.

2.3. Il dott. Federico Portoghese, avvalendosi del patrocinio dell'Avv. Carmelo Floreno, ha depositato memoria di costituzione e di appello incidentale in data 15 febbraio 2022.

In ordine all'appello principale ha confutato le argomentazioni dell'Ufficio di Procura generale osservando quanto segue:

1) *“Possibile inammissibilità dell'atto di appello del 20 dicembre 2021 per la mancata notifica al dott. Giuseppe Verzì, malgrado la vicenda dia luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario ed imprescindibile che esigeva la pienezza del contraddittorio”.*

L'appellante incidentale, constatata la mancata notifica dell'appello principale al dott. Verzì, condannato con la sentenza impugnata, ne ha dedotto l'inammissibilità vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo il Verzì interessato alla definizione della vicenda in esame.

2) *“Infondatezza del motivo di appello basato sulla pretesa errata interpretazione dell’art. 68, comma 3, cgc e sul disconoscimento del giudicato”.*

Nel ripercorrere gli snodi motivazionali della sentenza di primo grado, l'appellante incidentale ha rilevato, nell'ordine, che: la Procura regionale ha richiesto la proroga delle indagini allorché era decaduta dal potere di farlo, l'ordinanza assunta ex art. 68 c.g.c., per sua natura, non comporta la formazione di alcun giudicato, gli incolpati, in fase preprocessuale, non avevano alcun interesse a reclamare l'ordinanza di rigetto. Sotto questo profilo, compete al giudice del merito, nel contraddittorio tra le parti, valutare l'eventuale inammissibilità dell'atto di citazione in quanto l'accertamento demandato al giudice designato, in sede di valutazione dell'istanza di proroga, non limita affatto il potere del Collegio.

Per quanto concerne i motivi di appello incidentale, ha articolato le seguenti censure:

1) *“Illegittimità della sentenza Corte conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, n. 950/2021, nella parte in cui non ha esaminato ed accertato l'intervenuta prescrizione di ogni responsabilità da addebitare al dott. Portoghese”.*

A detta dell'appellante incidentale, il termine prescrizione va calcolato dall'evento-danno che, nella vicenda in esame, è da riconnettersi al primo indebito pagamento e non al secondo, di talché esso non può integrare l'evento-danno attribuito alla cognizione del giudice contabile.

2) *“Illegittimità della sentenza Corte conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, nella parte in cui non ha accolto per intero la tesi circa la nullità radicale dell'atto di citazione per la decadenza della Procura contabile dall'esercizio dell'azione intervenuta oltre il tempo previsto dagli artt. 67 e 68 cgc. Inammissibilità della domanda spiegata dalla Procura contabile”.*

Su questo punto, l'appellante ha riproposto le tesi già impiegate nel giudizio di primo grado ed in parte riproposte nelle difese *ut supra*.

3) *“Illegittimità della sentenza nella parte in cui non ha esaminato l'infondatezza dell'addebito rivolto al dott. Portoghese per l'inesigibilità della condotta richiesta al Direttore dell'Area contabile dell'Università di Catania, al posto dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio Immobiliare”.*

Dopo avere illustrato l'organizzazione interna dell'Ateneo e le competenze attribuite alle singole strutture coinvolte nella vicenda in esame, la difesa ha affermato che alcun addebito può essere mosso all'area finanziaria ed al suo responsabile, laddove le responsabilità dell'illecito esborso sarebbero invece da ricondursi alla condotta del direttore generale, dott. Maggio, che aveva operato delle discutibili modifiche organizzative indebolendo le funzioni di controllo interno.

4) *“Illegittimità della sentenza Corte conti Sicilia n. 950/2021 per*

non aver accertato l'insussistenza dell'elemento soggettivo di dolo e/o colpa in capo al convenuto Portoghese"

È stato dedotto in proposito che l'atto di citazione non aveva provato alcunché in ordine all'elemento soggettivo in capo all'appellante incidentale Portoghese sicché egli va dichiarato esente da responsabilità mentre, con riguardo alla delega alla firma dei mandati di pagamento, la delegata Buttà si era fidata dell'atto di liquidazione del 7 dicembre 2012 predisposto dal responsabile ALPI (dott. Verzi).

5) *"Ancora, sull'elemento soggettivo a carico del dott. Portoghese: sulla necessaria applicazione dell'art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020, nella parte in cui non si applica ai procedimenti pendenti, per violazione degli artt. 3, 25, 111 e 117, comma 1 Cost., artt. 6 e 7 CEDU e art. 49 CDFUE"*

Un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme della disposizione sopra riportata richiederebbe, ad avviso della difesa, che questa si applichi anche alla presente controversia; il principio di retroattività della *lex mitior*, infatti, è pacificamente riconosciuto dall'ordinamento costituzionale multilivello.

6) *"Illegittimità della sentenza Corte conti Sicilia n. 950/2021 per violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui non ha riconosciuto al dott. Portoghese il favore delle spese processuali";*

7) *"Richiesta, in via subordinata, di esercizio del potere riduttivo a favore del convenuto dott. Portoghese"*

Sotto questo profilo, andrebbero valutate le circostanze di fatto nelle

quali l'appellante incidentale si è trovato ad operare, giacché a fronte dell'atto di liquidazione del 7 dicembre 2012, proveniente dall'Area ALPI, competente in via esclusiva a decidere sui lavori, l'Area Finanziaria non poteva non darvi seguito. La riduzione dell'addebito si configura altresì necessaria al fine di differenziare le posizioni dei vari soggetti che sono intervenuti nella vicenda.

Il 4 maggio 2022 l'Ufficio della Procura generale ha depositato le proprie conclusioni con cui ha preso posizione sulle difese di controparte. In primo luogo, ha osservato che nel giudizio in esame si verte in un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo e non necessario, essendo la sentenza scomponibile in tanti capi autonomi in relazione alle singole parti del giudizio, data anche l'obbligazione risarcitoria azionata in forma parziaria. In ogni caso, anche nell'ipotesi di cause inscindibili, è possibile l'integrazione del contraddittorio, previa ordinanza del giudice.

Nel merito, a prescindere dalla responsabilità degli altri soggetti coinvolti, l'appellante principale ha rimarcato che il Portoghese aveva gestito il pagamento in maniera negligente omettendo qualsivoglia controllo della documentazione allegata al mandato. Quanto al resto, ha controdedotto sulle singole doglianze formulate chiedendone il rigetto.

Il 24.11.2022 il Portoghese ha depositato una memoria in cui ha richiamato le tesi difensive già illustrate nell'appello incidentale replicando alle conclusioni dell'Ufficio di Procura generale.

2.4. La dottoressa Agata Buttà, avvalendosi del patrocinio dell'Avv.

Carmelo Floreno, ha depositato memoria di costituzione e di appello incidentale in data 15.2.2022, il cui contenuto ricalca sostanzialmente le argomentazioni impiegate dal Portoghese ma riferite, quanto alla condotta, all'operato della stessa appellante incidentale.

Costei ha sostenuto che, essendo un funzionario e non un dirigente, non poteva non fidarsi dell'attestazione resa dal dott. Verzi nell'atto di liquidazione; d'altra parte, la Procura regionale non aveva fornito alcuna prova concreta di quanto addebitato alla funzionaria.

Sono state quindi proposte le stesse conclusioni formulate dal precedente appellante incidentale.

Il 4 maggio 2022 l'Ufficio della Procura generale ha depositato le proprie conclusioni con cui ha preso posizione sulle difese di controparte in maniera analoga al precedente punto, diffondendosi sulla condotta esigibile dalla Buttà che aveva trascurato di effettuare dei semplicissimi e doverosi riscontri documentali.

Il 24 novembre 2022 la Buttà ha depositato una memoria in cui ha richiamato le tesi difensive già illustrate nell'appello incidentale replicando alle conclusioni dell'Ufficio di Procura generale.

2.5. La dottoressa Margherita Zappalà, avvalendosi del patrocinio dell'Avv. Giuseppe Stefano Fianchino, ha depositato memoria di costituzione con appello incidentale in data 21 marzo 2022 sostenendo l'inammissibilità, nonché l'infondatezza, del motivo di appello principale relativo alla violazione dell'art. 67, comma 5, del c.g.c., essendo pacifica la tardività del deposito dell'atto di citazione da parte della Procura regionale.

Quanto alle censure mosse alla sentenza impugnata, la difesa ha articolato i seguenti motivi:

1) *“Erroneità della sentenza del 24 settembre 2021 n. 950 nella parte in cui non ha esaminato ed accertato l’intervenuta prescrizione di ogni responsabilità in capo alla dottoressa Zappalà Margherita”.*

È stato affermato in proposito che la pretesa risarcitoria azionata dalla Procura erariale si era prescritta in data 24 aprile 2018 poiché l’Università era venuta a conoscenza dell’errore commesso il 24 aprile 2013, allorquando il dott. Portoghese aveva informato l’amministrazione ed il Collegio dei Revisori dell’indebito pagamento.

2) *“Erroneità della sentenza del 24 settembre 2021 n. 950 nella parte in cui non ha accertato l’assenza dell’antigiuridicità della condotta della dottoressa Zappalà”*

Il Collegio di prime cure ha assolto l’allora direttore generale Maggio ritenendo che, a mente dell’art. 24 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ateneo, non gli competesse la verifica del codice *iban* apposto sul mandato. Tale assunto, *a fortiori*, deve ritenersi applicabile all’odierna appellante incidentale che, nella vicenda in esame, ha agito come delegata alla firma del direttore generale svolgendo una verifica di semplice regolarità formale; la verifica dell’*iban* del beneficiario esulava infatti dall’accertamento della regolarità formale dell’atto.

3) *“Erroneità della sentenza del 24 settembre 2021 n. 950 nella parte in cui non accerta l’assenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alla dottoressa Zappalà”*

Sul punto, è stato evidenziato che le circostanze di fatto sono diverse da quelle riportate dalla Procura, atteso che nel mandato non era stata affatto indicata la Banca destinataria del pagamento, essendo quest'ultima evincibile unicamente dall'*iban*; inoltre, nonostante la cessione, era comunque la SIGENCO il soggetto creditore da riportare nel mandato, individuandosi l'istituto di credito cessionario, appunto, attraverso l'*iban*, già verificato dall'ALPI e dall'Area finanziaria.

4) *“Erroneità della sentenza del 24 settembre 2021 n. 950 nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio”*

5) *“Richiesta di esercizio del potere riduttivo in favore della dottoressa Zappalà”*

In via subordinata, è stata prospettata la riduzione dell'addebito, in caso di condanna, poiché il ruolo avuto dalla comparente nella vicenda è stato alquanto marginale in rapporto alle condotte foriere di danno degli altri dipendenti dell'Ateneo.

Il 4 maggio 2022 l'Ufficio della Procura generale ha depositato le proprie conclusioni con cui ha analiticamente confutato le difese di controparte.

3. All'udienza del 9 giugno 2022, il Collegio, rilevato che gli atti di appello, principale ed incidentali, non risultavano notificati al dott. Giuseppe Verzì, ha ordinato alle parti, a mente dell'art. 183, c.3, del c.g.c., di procedere alla notifica dei rispettivi atti di appello al suddetto Verzì entro il termine di 60 giorni dalla data dell'udienza.

4. Il 4 luglio 2022 il dott. Giuseppe Verzì si è costituito in giudizio, a mani dell'Avv. Giovanni Barbera, proponendo appello incidentale

affidato ai seguenti motivi:

1) *“Ha errato il primo giudice nel ritenere che l'evento di danno ascrivito al Verzi si fosse perfezionato solo con il “secondo” pagamento eseguito in favore del Banco Popolare il 29 maggio del 2015 e che l'inesigibilità del credito verso SIGENCO si sia realizzata sempre nel 2015; ha errato, di conseguenza, nel ritenere che il termine di prescrizione quinquennale non si fosse già perfezionato alla data di notifica degli atti di messa in mora”.*

L'appellante incidentale ha sostenuto che bisognerebbe tenere distinti, ai fini della prescrizione, i due momenti in cui si sono realizzati la condotta illecita e l'evento dannoso, derivato dall'impossibilità di recuperare il pagamento indebito nei confronti della SIGENCO e dall'esborso eseguito in dipendenza del decreto ingiuntivo. La condotta del comparente si è realizzata in un momento antecedente a questi ultimi fatti e, pertanto, l'esordio della prescrizione dovrebbe farsi risalire al 2013.

2) *“Ha errato il primo giudice nel ritenere non applicabile il potere riduttivo invocato dall'appellante, sia pure in subordine, nel corso del giudizio di primo grado”*

Secondo la difesa, era meritevole di considerazione quanto rappresentato dalla difesa nel giudizio di primo grado circa le condizioni sfavorevoli in cui egli si era trovato ad operare, caratterizzate dall'urgenza di chiudere le attività di liquidazione relative ai contratti di servizi e forniture entro la data del 14 dicembre 2012. Inoltre, egli si era prodigato per recuperare il dovuto mediante ritenute sui compensi

relativi ai successivi SAL nei confronti della SIGENCO.

Da ultimo, non sono state considerate le precarie condizioni economiche in cui versa l'appellante incidentale il quale ha come unica fonte di reddito la pensione.

Il 26 ottobre 2022 l'Ufficio della Procura generale ha depositato le proprie conclusioni con cui ha confutato le difese di controparte ricorrendo alla motivazione del Collegio di prime cure.

Il 26 novembre 2022 il Verzì ha depositato una memoria in cui ha richiamato le tesi difensive già illustrate nell'appello incidentale replicando alle conclusioni dell'Ufficio di Procura generale.

5. La trattazione del giudizio è stato oggetto di diversi rinvii, disposti fuori udienza, per ragioni di tipo organizzativo.

All'udienza del 5 dicembre 2023, le parti hanno concluso come da verbale ribadendo le argomentazioni contenute nei rispettivi atti scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, gli appelli indicati in epigrafe devono essere riuniti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 174 del 2016, poiché separatamente proposti avverso la medesima sentenza.

2. Il primo motivo di censura proposto dall'appellante principale concerne la questione dell'esatta portata della disposizione di cui all'art. 67, comma 5, del codice della giustizia contabile in relazione al successivo art. 68, comma 3, nel caso in cui venga negata la proroga del termine per il deposito dell'atto di citazione. Sul punto, l'Ufficio di Procura generale, non condividendo la statuizione della Sezione

territoriale di inammissibilità della citazione, ha sostenuto la tempestività dell'atto introduttivo del giudizio, atteso che il giudice designato, nel respingere l'istanza di proroga della Procura regionale, ha imposto il deposito dell'atto di citazione entro il termine di 45 giorni, a mente del comma 3 del richiamato art. 68 ove si prevede che *"La mancata autorizzazione obbliga il pubblico ministero ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni"*.

Orbene, va osservato al riguardo che il termine di 120 giorni previsto per il deposito dell'atto di citazione, decorrente dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno (art. 67, c.5., del c.g.c.), per pacifica giurisprudenza, assolve una funzione di garanzia del diritto di difesa del soggetto incolpato, non potendo la situazione di incertezza in ordine all'eventuale sua chiamata in giudizio protrarsi *sine die*, ed è pertanto posto a pena di decadenza dall'azione risarcitoria (*ex multis*, Sez. I Appello n. 26/2010; Sez. II n. 465/2013 e Sezione III Appello n. 608/2012, che, sebbene anteriori all'adozione del codice della giustizia contabile, esprimono dei principi tuttora validi).

Tuttavia, per espressa volontà del legislatore, il descritto termine è prorogabile con il procedimento delineato dal predetto art. 68, la cui applicazione è fatta salva dall'art. 67, c.5. Ancora, per effetto di quanto stabilito dall'art. 67, comma 6, del c.g.c., *"Nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 decorre dal momento del perfezionamento"*

della notificazione per l'ultimo invitato" (cd. invito a dedurre plurisoggettivo contestuale).

In sostanza, come chiarito dalla giurisprudenza contabile:

"Successivamente all'invito a dedurre, la Procura mantiene i propri poteri per un periodo di tempo non illimitato, bensì nel rispetto di una scansione temporale sequenziale predefinita (periodo per la produzione delle deduzioni, periodo ordinario per la definizione dell'istruttoria, eventuale periodo di interruzione feriale dei termini, periodo di proroga). Entro lo spirare del termine ultimo della catena, la Procura deve definire l'istruttoria, con il deposito dell'atto di citazione contenente la vocatio in ius, ovvero con l'archiviazione. Una volta scaduto il termine finale, alla Procura viene a mancare lo stesso potere istruttorio che, ove esercitato, potrebbe assumere i caratteri della illegittimità e, al limite, dell'abusività" (Sez. I appello, sent. n. 26/2010).

Nella fattispecie in esame, l'ultima notifica dell'invito a dedurre, in ordine temporale, è stata eseguita il 26 marzo 2020, data di perfezionamento della notifica nei confronti della dott.ssa Zappalà; il predetto termine, però, ricadeva nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020 di cui all'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n.18 e perciò bisogna tenere conto della sospensione straordinaria di cui all'art. 85 e della successiva proroga introdotta dall'art. 36, comma 4, del D.L. 8 aprile 2020, n.23, protrattasi sino al giorno 11 maggio 2020, di talché il termine iniziale, nel caso di specie, è il 12 maggio 2020.

Considerato che il termine assegnato per le deduzioni era di 45 giorni, a partire dal 26 giugno 2020 decorre dunque il termine di 120 giorni per

il deposito dell'atto di citazione che, tenendo conto della sospensione feriale applicabile al caso di specie (gs. Corte conti Sez. riunite 16 marzo 2003, n. 7/QM/2003) è andato a scadere il 24 novembre 2020; dalla decritta scansione temporale si trae, quindi, che l'istanza di proroga depositata dalla Procura regionale il 25 novembre è stata formulata quando il termine di cui all'art. 67, comma 5, era ormai definitivamente spirato.

Contrariamente a quanto affermato dall'appellante principale, il computo eseguito dalla Sezione territoriale è corretto e da ciò deriva che la disposizione di cui all'art. 68, comma 3, c.g.c. non poteva più trovare applicazione una volta scaduto il termine di cui all'art. 67, comma 5.

Altrettanto infondata è la prospettazione di parte appellante sull'avvenuta formazione del giudicato sul provvedimento del giudice designato, atteso che ogni valutazione relativa alla regolarità ed alla validità degli atti processuali spetta esclusivamente al Collegio giudicante, in sede di trattazione in udienza del giudizio instaurato dalla Procura regionale e con l'osservanza del principio indefettibile del contraddittorio tra le parti. È il giudizio, infatti, la sede naturale del riscontro della validità degli atti anche se relativi alla fase preprocessuale (Sez. Appello Sicilia n. 13/A/2021).

Alla luce delle considerazioni ora svolte, va pertanto respinto il primo motivo di gravame proposto dall'appellante principale in quanto infondato.

3. Occorre a questo punto procedere all'esame del secondo motivo di

appello impicante lo scrutinio, nel merito, della posizione dell'appellato

Maggio, il quale nel giudizio di primo grado è stato assolto da ogni

addebito.

Sul punto, il Collegio reputa che non siano meritevoli di alcuna censura

le argomentazioni con cui la Sezione di primo grado ha ravvisato

l'insussistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico

dell'odierno appellato. Difatti, le contestazioni sulla supposta

“responsabilità organizzativa commissiva ed omissiva” svolte nei

confronti del Maggio sono del tutto generiche e sfornite di prova, non

essendo stato in concreto dimostrato in che modo l'asserita

incongruenza delle disposizioni di carattere organizzativo adottate

dall'appellato abbiano avuto un impatto sulla vicenda in contestazione.

Sotto altro versante, non può fondatamente sostenersi che rientri tra le

competenze del direttore generale (o del suo delegato) la verifica della

corretta indicazione dell'*iban* del beneficiario su un mandato di

pagamento sottoposto alla sua firma. In proposito, il documento

contabile con cui si è proceduto al pagamento indebito riporta

correttamente l'indicazione della SIGENCO come creditore cedente

mentre l'*iban* trascritto non si riferisce al conto corrente da questa

intrattenuto presso il Banco popolare siciliano cessionario.

Come è stato chiarito dal giudice di legittimità, nell'ipotesi della

cessione del credito, non confligge con l'effetto traslativo tipico della

cessione la pratica comunemente ammessa nel sistema commerciale

che si traduce nell'accreditamento sul conto corrente bancario del

cedente degli importi relativi al credito oggetto di cessione in favore

della banca cessionaria, titolare, quindi, del relativo credito (Cass. civile, sent. n. 2717 del 3.2.210).

D'altra parte, l'inesattezza dell'*iban* indicato non era riscontrabile dal cofirmatario in quanto il mandato di pagamento non riportava accanto all'*iban* il nome dell'istituto bancario presso il quale era intrattenuto il conto. A ciò si aggiunga che il mandato esponeva dei dati del tutto congruenti con l'atto di liquidazione che, pur richiamando la cessione del credito perfezionatasi il 5 giugno 2008 in favore del Banco popolare siciliano di Catania, recava tuttavia la trascrizione dell'*iban* non pertinente ovvero riferito al conto corrente bancario intrattenuto dalla SIGENCO presso la Banca Popolare dell'Etna. Persino un terzo riscontro sulla fattura emessa dalla SIGENCO non permetteva di rilevare l'errore in cui è incorso l'Ateneo poiché, ancora una volta, l'*iban* ivi indicato era quello non corretto, ripetuto tanto nell'atto di liquidazione quanto nel mandato di pagamento.

Le circostanze di fatto rappresentate dalla difesa del Maggio, ad avviso del Collegio, non sono state efficacemente confutate da parte dell'Ufficio di Procura generale sicché, alla stregua delle esposte risultanze, non può che convenirsi con la ricostruzione operata dall'impugnata sentenza e con la reiezione del secondo motivo di gravame dell'appellante principale.

4. Per tutto quanto precede, il Collegio respinge l'appello principale, con conferma delle statuizioni rese dalla Sezione territoriale nei confronti degli appellati Portoghese, Buttà, Zappalà e Maggio e con assorbimento dei motivi di gravame formulati dagli appellanti

incidentali.

5. Per quanto concerne lo scrutinio dell'appello incidentale proposto dal Verzì, le tesi spiegate dal deducente non appaiono meritevoli di favorevole considerazione.

In primo luogo, la riproposta eccezione di prescrizione è priva di fondamento; sul punto, il Collegio ritiene infatti che la motivazione resa dal primo giudice debba integralmente condividersi, essendo immune da vizi logici e giuridici e non apparendo scalfita dalle censure articolate dall'odierno appellante incidentale.

La Sezione territoriale ha infatti affermato che la fattispecie dannosa su cui si controverte si sia progressivamente formata e ciò in considerazione del fatto che, successivamente al pagamento indebito, era ancora possibile tentare di recuperare l'ingiustificato esborso nei confronti della percipiente SIGENCO. Poiché nulla è stato fatto in tal senso (se non concordare la destinazione dei corrispettivi dei successivi SAL al Banco popolare siciliano), lasciando trascorrere così del tempo prezioso, il danno si è definitivamente consolidato nel momento in cui l'Ateneo catanese si è visto costretto ad eseguire un secondo pagamento, stavolta in favore dell'istituto bancario cessionario, senza potersi più rivalere nei confronti della cedente, nel frattempo ammessa alla procedura di concordato preventivo nel cui ambito è stata disposta la cessione del ramo di azienda "lavori". Ciò ha determinato la cessazione del rapporto di appalto tra la SIGENCO e l'Università sicché il già discutibile accordo relativo alla destinazione dei successivi crediti è rimasto lettera morta.

Parimenti da respingere sono le argomentazioni spese dall'appellante incidentale sul potere riduttivo, non essendo condivisibili le giustificazioni addotte sulla prossima chiusura delle operazioni contabili; un esborso così rilevante per le finanze dell'Ateneo non poteva infatti essere gestito con tale noncuranza o trascuratezza.

D'altra parte, il Verzì, titolare di una funzione centrale sulla materia in questione, accortosi dell'errore in cui era incorso, non si è efficacemente e tempestivamente adoperato per recuperare l'indebito.

6. Dalle superiori considerazioni discende il rigetto dell'appello principale dell'Ufficio di Procura generale e dell'appello incidentale proposto dal Verzì, con assorbimento integrale dei motivi di doglianza manifestati dagli appellanti incidentali e conseguenziale conferma della sentenza impugnata.

7. Relativamente alle spese del giudizio, se ne dichiara la compensazione, ai sensi dell'art. 31, c.3, del c.g.c., nei confronti degli appellanti incidentali Portoghese, Buttà e Zappalà; in mancanza di proscioglimento nel merito, come già avvenuto in primo grado, non sussiste alcun obbligo del giudice contabile di liquidare le spese stesse.

In considerazione del definitivo proscioglimento nel merito dell'appellato Lucio Maggio, gli onorari e i diritti di difesa del presente grado di giudizio sono liquidati in suo favore ed a carico dell'Università di Catania, ex art. 31 c.g.c., nella misura indicata in dispositivo.

Per il Verzì, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dello Stato.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione

Siciliana - definitivamente pronunciando:

- respinge i gravami proposti dall'Ufficio di Procura generale presso la Sezione di appello per la Regione siciliana e da Giuseppe Verzì con integrale conferma della sentenza n. 950/2021 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana;

- compensa le spese nei confronti di Portoghese Federico Arturo, Buttà Agata e Zappalà Margherita;

- liquida le spese legali a favore di Lucio Maggio, per la presente fase del giudizio, ponendole a carico dell'Università degli Studi di Catania, nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge;

- condanna l'appellante incidentale Verzì al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato che si liquidano in euro 48,00 (euro quarantotto,00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.

L'Estensore

Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 12/01/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(F.to digitalmente)